REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, del'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 [4];

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 stabilisce che nessuna informazione riguardante gli importi compensativi monetari deve essere fornita se l'esportatore manifesta l'intenzione di non beneficiare degli importi stessi; che una disposizione analoga va prevista per l'importatore che manifesta la stessa intenzione;

considerando che l'informazione da apporre sulla copia della dichiarazione di importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3154/85, deve essere modificata in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3521/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3154/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, è aggiunto il testo del seguente comma:

« Nessuna informazione riguardante gli importi compensativi monetari deve essere fornita se, con una dichiarazione ovvero non presentando i documenti prescritti, l'importatore manifesta l'intenzione di non beneficiare degli importi stessi. »

2) All'articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, i termini « nella parte dell'esemplare di controllo intitolata "controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione", sono sostituiti dai seguenti termini: "nella casella 106 dell'esemplare di controllo" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Su richiesta dell'operatore, l'articolo 1, punto 1, si applica alle transazioni per le quali la dichiarazione di importazione è stata accettata a partire dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.